Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 335

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 17 dicembre 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.	Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.590 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO PER GLI ABBONATI

Si informa che l'invio della « Gazzetta Ufficiale » viene a cessare a partire dal 31 c.m. Pertanto, per evitare interruzioni e ritardi o disguidi nell'invio dei numeri arretrati, si prega di effettuare al più presto il versamento del canone di abbonamento, pari a L. 46.500, per mezzo del modulo di c/c postale inviato agli abbonati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

Per quanto concerne gli abbonamenti e la spedizione dei numeri arretrati, rivolgersi esclusivamente all'Istituto Poligrafico dello Stato - Piazza Verdi, 10 Roma - Tel. 8508.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 10 dicembre 1976, n. **831.**
Interventi urgenti nel settore delle opere pubbliche nelle province di Trapani e di Agrigento a seguito degli eccezionali eventi alluvionali dell'ottobre-novembre 1976 Pag. 8836

DECRETO-LEGGE 10 dicembre 1976, n. **832.**
Riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis. Pag. 8837

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1976, n. **833.**
Autorizzazione alla Fondazione Campari, in Milano, ad accettare una donazione . . . . Pag. 8838

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1976, n. **834.**
Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Mantova ad acquistare un immobile. Pag. 8838

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1976, n. **835.**
Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli artigiani di Belluno ad acquistare un immobile . . . Pag. 8838

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1976, n. **836.**
Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Cuneo ad acquistare un immobile. Pag. 8838

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1976, n. **837.**
Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Firenze ad acquistare un immobile . . . . Pag. 8839

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1976, n. **838.**
Autorizzazione all'automobile club di Livorno ad acquistare un immobile . . . . Pag. 8839

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1976.
Autorizzazione al Credito fondiario S.p.a., in Roma, ad emettere obbligazioni . . . . Pag. 8839

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1976.
Riconoscimento nei confronti dello stabilimento di Taino, ex Sipe Nobel, della società Montedison, azienda con più di 500 dipendenti, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale. Pag. 8839

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1976.

Riconoscimento nei confronti della Società per la filatura dei cascami di seta S.p.a., in Milano, azienda con più di 500 dipendenti, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale . Pag. 8840

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1976.

Riconoscimento nei confronti della ditta Lanificio veronese f.lli Tiberghien S.p.a. di Verona, azienda con più di 500 dipendenti, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale . . Pag. 8840

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1976.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Korting italiana, in Pavia . . . . . Pag. 8840

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1976.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.A.L.F.A., stabilimento di San Giovanni a Teduccio . . . . Pag. 8841

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1976.

Disposizioni relative all'integrazione di prezzo per l'olio di oliva e di sansa di produzione 1976-77 . . . . . Pag. 8841

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1976.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Friuli-Venezia Giulia . . . . . . Pag. 8843

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1976.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Liguria . . . . Pag. 8843

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1976.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Lazio . . . . Pag. 8843

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 266-FI ». Pag. 8844

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 265-FI ». Pag. 8844

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 306-FI ». Pag. 8844

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 340-FI ». Pag. 8844

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 377-FI ». Pag. 8844

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 341-FI ». Pag. 8844

Ministero della pubblica istruzione: Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione professionale . . . . Pag. 8844

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Noventa Vicentina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 8844

Autorizzazione al comune di Carovigno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 8844

Autorizzazione al comune di Pelago ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 8844

Autorizzazione al comune di Erchie ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 8844

Autorizzazione al comune di Fontanelice ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . Pag. 8845

Autorizzazione al comune di Grana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 8845

Autorizzazione al comune di Mombaruzzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 8845

Autorizzazione al comune di Marzabotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 8845

Autorizzazione al comune di Fiesse ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 8845

Autorizzazione al comune di Olginate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 8845

Autorizzazione al comune di Cogorno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 8845

Autorizzazione al comune di Rezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 8845

Autorizzazione al comune di San Cesario sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 8845

Autorizzazione al comune di Genzone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 8845

Autorizzazione al comune di Rodi Garganico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 8845

Autorizzazione al comune di San Giorgio Ionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 8845

Autorizzazione al comune di Stignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 8845

Autorizzazione al comune di Oppido Mamertina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 8845

Autorizzazione al comune di Sasso di Castalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 8846

Autorizzazione al comune di Careri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 8846

Autorizzazione al comune di Gerace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 8846

Autorizzazione al comune di Castelluccio Superiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 8846

Autorizzazione al comune di San Cesario di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 8846

Autorizzazione al comune di Otranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 8846

Autorizzazione al comune di Calimera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 8846

Autorizzazione al comune di Pietramontecorvino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 8846

Autorizzazione al comune di Roggiano Gravina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 8846

Autorizzazione al comune di Gessopalena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 8846

Autorizzazione al comune di Soverato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 8846

Autorizzazione al comune di Sorbo San Basile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 8846

Autorizzazione al comune di Maierato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 8846

Autorizzazione al comune di Filogaso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 8846

Autorizzazione al comune di Drapia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 8847

Autorizzazione al comune di Cicala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 8847

Autorizzazione al comune di Limosano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 8847

Autorizzazione al comune di Castellino del Biferno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 8847

Autorizzazione al comune di Castelbottaccio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 8847

Autorizzazione al comune di Erchie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 8847

Autorizzazione al comune di Doberdò del Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 8847

Autorizzazione al comune di Romans d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 8847

Autorizzazione al comune di Turriaco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 8847

Autorizzazione al comune di Villesse ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 8847

Autorizzazione al comune di Farra d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 8847

Autorizzazione al comune di Ronchi dei Legionari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 8847

Autorizzazione al comune di Cormons ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 8847

Autorizzazione al comune di San Pier d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 8847

Autorizzazione al comune di San Martino in Rio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 8848

Autorizzazione al comune di Reggiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 8848

Autorizzazione al comune di Montecchio Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 8848

Autorizzazione al comune di Castelnovo ne' Monti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 8848

Autorizzazione al comune di Zenevredo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 8848

Autorizzazione al comune di Villa Biscossi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 8848

Autorizzazione al comune di Torre Beretti e Castellaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 8848

Autorizzazione al comune di Siziano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 8848

Autorizzazione al comune di Semiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 8848

Autorizzazione al comune di San Damiano al Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 8848

Autorizzazione al comune di Sozzago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 8848

Autorizzazione al comune di Pettenasco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . Pag. 8848

Autorizzazione al comune di Beura-Cardezza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 8848

Autorizzazione al comune di San Prospero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 8848

Autorizzazione al comune di Camposanto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 8849

Autorizzazione al comune di Campogalliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 8849

Autorizzazione al comune di Bastiglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 8849

Autorizzazione al comune di Montirone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 . . Pag. 8849

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 8849

CONCORSI ED ESAMI

Ministero delle finanze: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso, per esami, a undici posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta Pag. 8850

Ospedale del Valdarno Aretino di Montevarchi: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . . Pag. 8850

Ospedale civile « S. Lucia » di Recanati: Concorso ad un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica . . Pag. 8850

Centro traumatologico ortopedico di Iglesias:

Concorso ad un posto di assistente di radiologia. Pag. 8850

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a quattro posti di assistente di ortopedia e traumatologia . . . . Pag. 8850

Ospedale civile « S. Zenone » di Aviano:

Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 8850

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario . . . . Pag. 8850

Ospedale civile dell'Annunziata di Cosenza: Concorso a due posti di assistente del servizio di analisi chimico-cliniche. Pag. 8851

Ospedale « V. Fazzi » di Lecce: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 8851

Ospedale « Umberto I » di Mottola: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 8851

Ospedale civile di Ceglie Messapico: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 8851

Istituto per lo studio e la cura delle malattie reumatiche e cardiovascolari « G. M. Lancisi » di Ancona: Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche . . . . Pag. 8851

Spedali riuniti di Pistoia: Concorso ad un posto di primario della prima divisione di medicina generale . . Pag. 8851

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 luglio 1976, n. **37**.

Modifica del terzo regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, emanato con proprio decreto 25 marzo 1976, n. 19. Pag. 8852

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 agosto 1976, n. **43**.

Regolamento di esecuzione per l'art. 27 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, concernente le competenze e le attribuzioni del tecnico responsabile e del personale degli impianti a fune in servizio pubblico . . . Pag. 8852

Regione Sardegna

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1976, n. **53**.

Interpretazione autentica dell'art. 9 della legge regionale 1° agosto 1973, n. 16, recante modifica ed integrazioni alla legge regionale 20 aprile 1955, n. 6, concernente la protezione delle acque pubbliche contro l'inquinamento. Pag. 8856

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1976, n. **54**.

Istituzione di ente ospedaliero dell'ospedale di Isili. Pag. 8856

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1976, n. **55**.

Modifiche al piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, approvato con legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39 . . . . Pag. 8856

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 335 DEL 17 DICEMBRE 1976:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 93: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5,50 %, di scadenza 1° gennaio 1979 (dalla serie 1ª/1979 alla serie 17ª/1979), emessi in base alla legge 28 febbraio 1969, n. 21 e al decreto ministeriale 11 dicembre 1969. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nella SETTIMA estrazione eseguita il 26 novembre 1976; Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª estrazione.

(11365)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 10 dicembre 1976, n. **831**.

Interventi urgenti nel settore delle opere pubbliche nelle province di Trapani e di Agrigento a seguito degli eccezionali eventi alluvionali dell'ottobre-novembre 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre interventi nelle province di Trapani e di Agrigento a seguito degli eccezionali eventi alluvionali dell'ottobre-novembre 1976;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per la ricostruzione delle zone delle province di Trapani e di Agrigento, danneggiate dagli eccezionali eventi alluvionali dell'ottobre-novembre 1976, è assegnato alla regione siciliana un contributo speciale di lire 16.000 milioni.

Con la somma anzidetta la regione provvede, anche a mezzo di delega agli enti locali, agli interventi di riparazione o ricostruzione, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) riattamento e ripristino delle abitazioni danneggiate, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, e successive modificazioni;

b) concessione di contributi sulla spesa occorrente per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione. Limitatamente ad una sola unità immobiliare abitativa, il contributo potrà essere di importo pari alla spesa occorrente per le opere necessarie;

c) ripristino o ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di ospedali e di strade non statali nonchè di ogni altra opera di interesse degli enti locali;

d) erogazione di eventuali sovvenzioni straordinarie agli istituti autonomi per le case popolari.

Per il ripristino definitivo e la ricostruzione delle opere di edilizia demaniale e di culto, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1977.

Lo stanziamento indicato nel primo comma sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'importo di lire 3.000 milioni per l'esercizio finanziario 1977, di lire 6.500 milioni per l'esercizio finanziario 1978 e di lire 6.500 milioni per l'esercizio finanziario 1979.

Art. 2.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Trapani mutui fino alla concorrenza di lire 15.000 milioni — di cui per non oltre lire 2.000 milioni nell'anno 1977 — per provvedere alla progettazione ed alla costruzione della fognatura di quella città.

Detti mutui sono ammortizzabili in 35 anni ed il relativo onere di ammortamento è assunto dallo Stato.

Art. 3.

Per l'esecuzione di interventi per la sistemazione idraulica dei corsi d'acqua, nonchè per lo studio e per la progettazione delle opere relative, è autorizzato lo stanziamento di lire 27.000 milioni che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 6.000 milioni per l'esercizio 1977, lire 10.000 milioni per l'esercizio 1978 e lire 11.000 milioni per l'esercizio 1979.

Lo stanziamento indicato nel comma precedente deve essere utilizzato quanto a lire 3.000 milioni per il completamento delle opere in corso nei torrenti Lezzi e Baiata, quanto a lire 11.000 milioni per la sistemazione

idraulica del fiume Salso in provincia di Agrigento e quanto a lire 13.000 milioni per la sistemazione idraulica dei corsi di acqua Magazzolo, Verdura, Platani e Naro in provincia di Agrigento.

I relativi programmi sono predisposti dal provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia ed approvati, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici integrato da un rappresentante della regione siciliana, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con il presidente della regione siciliana.

I progetti esecutivi delle opere indicate nei precedenti commi, sono approvati dal provveditore alle opere pubbliche per la Sicilia, sentito il comitato tecnico amministrativo, integrato da un rappresentante della regione siciliana e da uno per ciascuno dei comuni nei cui territori si realizzano le opere.

Ai fini del coordinamento tra le iniziative di competenza dello Stato di cui al presente articolo e quelle della regione in materia di sistemazione dei bacini montani e di altre opere pubbliche, gli organi statali e regionali competenti stabiliranno d'intesa le priorità e le modalità di esecuzione.

Spetta al provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia assicurare il costante controllo, a mezzo dell'ufficio del genio civile competente, della esecuzione di tutte le opere programmate, al fine del rispetto del prefissato ordine di priorità, nel quadro delle esigenze della difesa idrogeologica, della conservazione del suolo e del buon regime idraulico dei tronchi e dei corsi d'acqua, considerati unitariamente nell'ambito del bacino idrografico.

Il provveditore alle opere pubbliche per la Sicilia è autorizzato ad assumere impegni, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di cui al primo comma del presente articolo, anche per le somme da iscriversi negli esercizi successivi.

Art. 4.

Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento e di ripristino definitivo delle strade statali nel territorio della regione siciliana, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa, da eseguirsi, con i miglioramenti tecnici indispensabili, a cura dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, è autorizzato lo stanziamento di lire 10.500 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 4.000 milioni per l'esercizio finanziario 1977 e di lire 6.500 milioni per l'esercizio finanziario 1978.

Per i lavori di pronto intervento di cui al comma precedente il capo compartimento dell'A.N.A.S. di Palermo è autorizzato, in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dall'art. 25, lettera *e*), della legge 7 febbraio 1971, n. 59, a disporre l'esecuzione dei lavori con il sistema dell'economia.

Art. 5.

All'onere derivante dalla applicazione del presente decreto, stabilito in 14.500 milioni di lire per l'anno finanziario 1977, si provvede con una aliquota delle maggiori entrate derivante dal decreto-legge 10 ottobre 1976, n. 694, concernente elevazione della misura della ritenuta a titolo di imposta sugli utili distribuiti dalle società.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — GULLOTTI — MORLINO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1976
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 36

DECRETO-LEGGE 10 dicembre 1976, n. **832**.
Riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di favorire la ripresa dell'attività mineraria del bacino carbonifero del Sulcis;

Visto il decreto-legge 22 aprile 1976, n. 127, convertito nella legge 10 maggio 1976, n. 320;

Sulla proposta del Ministro per le partecipazioni statali, di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per le Aziende minerarie metallurgiche - EGAM, è incrementato di lire 8 miliardi mediante conferimento da parte del Tesoro dello Stato di lire 2 miliardi nell'anno 1976, di lire 3 miliardi nell'anno 1977 e di lire 3 miliardi nell'anno 1978.

Con l'importo di lire 8 miliardi di cui al precedente comma l'EGAM, attraverso apposita società da costituire in compartecipazione con l'Ente minerario sardo - EMSA, provvede alla realizzazione di un progetto di riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis, nonchè ad assicurare la manutenzione delle miniere di Seruci e di Nuraxi Figus.

Le quote dello stanziamento di cui al primo comma saranno conferite dall'EGAM al capitale della società operativa costituita tra l'EGAM e l'EMSA, entro e non oltre due mesi dalla data dell'erogazione da parte del Ministero del tesoro.

Le eventuali riduzioni del capitale della società, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, saranno attualmente portate, per la quota di competenza del-

l'EGAM, in detrazione del fondo di dotazione dell'Ente, con decreto del Ministro per le partecipazioni statali di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione del presente decreto vengono destinati i fondi autorizzati con il secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 22 aprile 1976, n. 127, convertito nella legge 10 maggio 1976, n. 320.

All'onere di lire 2 miliardi per l'anno 1976 e di lire 3 miliardi per l'anno 1977 si provvede con corrispondente riduzione del cap. 4554 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli anni medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il decreto-legge 22 aprile 1976, n. 127, convertito nella legge 10 maggio 1976, n. 320, è abrogato.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — BISAGLIA — DONAT-CATTIN — MORLINO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1976
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 35

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1976, n. **833**.

Autorizzazione alla Fondazione Campari, in Milano, ad accettare una donazione.

N. 833. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Fondazione Campari, in Milano, viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dala sig.ra cav. del lav. professoressa Angela Maria Barbizzoli ved. Migliavacca con atto a rogito avv. Luigi Piontelli, notaio in Milano, n. 310009/10708 di repertorio, consistente in buoni del Tesoro novennali 1977 - 5 % per l'importo nominale di L. 50.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1976
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1976, n. **834**.

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Mantova ad acquistare un immobile.

N. 834. Decreto del Presidente della Repubblica **24 settembre** 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Mantova viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 53.400.000, una porzione d'immobile rappresentata da una porzione del 1° piano dell'edificio sito in Mantova, via A. Mario/piazza 80° Fanteria, costruito sull'area distinta in catasto al foglio V, mappali numeri 305/b, 310/b, 310/d, 311/d, di proprietà della società Dyadema, come da rogito dott. Sergio Lodigiani, notaio in Mantova, n. 5192 di repertorio del 30 giugno 1959, da adibire a sede dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1976
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1976, n. **835**.

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli artigiani di Belluno ad acquistare un immobile.

N. 835. Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per gli artigiani di Belluno viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 19.500.000, una porzione d'immobile rappresentata dal secondo piano dello stabile sito in Belluno, via Simon de Cusighe, di proprietà dei signori Fornasier Giuseppe, Pier Giovanni, Ezio e della sig.ra Carlin Angela Margherita, distinta nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 1570, foglio 71, come da rogito dott. Adolfo Soccal, notaio in Belluno, del 15 settembre 1966, n. 35807 di repertorio, da adibire a sede dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1976
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1976, n. **836**.

Autorizzazione alla Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Cuneo ad acquistare un immobile.

N. 836. Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Cuneo viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 68.000.000, una porzione di immobile sito in Cuneo, via Malta, angolo via Monte Zovetto, censita in catasto al foglio 90, numero 673-H sub 3/1, 9/1, 4/1, 5/1, 10/1, 11/1, 6, 7, 8/1, 38, 1, 12, 13, 2, 18/2, 19/2, 20/2, 21/2, 20/3, 21/3 e al foglio XC n. 673-H sub 5/1, 15/2, 15/3, 14, 35, di proprietà dei signori Renzo Toselli, Pietro Giaccandi, Carlo ed Ercole Meineri, Giorgio Viglietti, Carlo e Michelino Viale, Lucia e Pietro Garnerone, Lorenzo Pellegrino, Gabriele Verra, come da rogito dott. Ettore Parola, notaio in Cuneo, n. 13592 di repertorio del 14 aprile 1959, da adibire ad uffici e poliambulatori.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1976
*Registro n. 1 Lavoro, foglio n. **6***

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1976, n. **837.**

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Firenze ad acquistare un immobile.

N. 837. Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Firenze viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 66.000.000, una porzione d'immobile rappresentata dall'intero primo piano del fabbricato sito in Firenze, via delle Porte Nuove n. 46 (ingresso indipendente al n. 48), costruito su un'area censita al nuovo catasto terreni al foglio 74, part. 191, come da rogito dottor Giorgio Borgioli, notaio in Firenze, n. 13714 di repertorio del 7 maggio 1965, da adibire a sede dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1976
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1976, n. **838.**

Autorizzazione all'automobile club di Livorno ad acquistare un immobile.

N. 838. Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'automobile club di Livorno viene autorizzato ad acquistare in proprietà dalla S.r.l. Costruzioni edilizie Cecina, al prezzo di L. 21.000.000, una porzione immobiliare sita nel comune di Cecina (Livorno), via Fratelli Cervi, 9-11-13, PT. int. *B*, catg. *C/1*, cl. 6 di mq 123, riportata nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 3928, foglio 27, mappale 298, sub. 3, da adibire a sede di delegazione di zona.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1976
Registro n. 7 *Turismo, foglio n.* 243

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1976.

Autorizzazione al Credito fondiario S.p.a., in Roma, ad emettere obbligazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492;

Visto il decreto legislativo 21 gennaio 1976, n. 7, e, in particolare, l'art. 9 di detto decreto;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Credito fondiario, Società per azioni, con sede in Roma, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato del 31 luglio 1947, n. 935, e modificato da ultimo con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 ottobre 1966, n. 1025;

Vista l'istanza con la quale il Credito fondiario, Società per azioni, ha chiesto di essere autorizzato ad elevare il limite di emissione delle proprie obbligazioni a 50 volte l'ammontare del capitale sociale nonché delle riserve;

Valutata la predetta istanza alla luce delle esigenze operative dell'Istituto medesimo e avuta presente l'opportunità di assicurare allo stesso un sufficiente grado di elasticità nell'attività di finanziamento del settore;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

Il Credito fondiario, Società per azioni, con sede in Roma, è autorizzato ad emettere obbligazioni fino a 40 volte l'ammontare del capitale sociale versato nonché delle riserve.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1976

Il Ministro: COLOMBO

(13285)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1976.

Riconoscimento nei confronti dello stabilimento di Taino, ex Sipe Nobel, della società Montedison, azienda con più di 500 dipendenti, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 9 agosto 1973, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale dello stabilimento di Taino, ex Sipe Nobel, della società Montedison con effetto dal 22 novembre 1972;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano la estensione delle provvidenze di cui al menzionato articolo 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di 500 dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della società Montedison, stabilimento di Taino (ex Sipe Nobel), azienda con più di 500 dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 4 ottobre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(13427)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1976.

Riconoscimento nei confronti della Società per la filatura dei cascami di seta S.p.a., in Milano, azienda con più di 500 dipendenti, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 29 agosto 1975, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Gutermann di Perosa Argentina (Torino), con effetto dal 13 gennaio 1975;

Vista l'istanza intesa ad ottenere il beneficio delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale presentata dalla Società per la filatura dei cascami di seta S.p.a., con sede in Milano, che ha acquisito lo stabilimento di Perosa Argentina, già della S.p.a. Gutermann, anche al fine di assumerne le maestranze;

Visto il piano predisposto dalla predetta società per la filatura dei cascami di seta, concernente la ristrutturazione e riorganizzazione dell'acquisito stabilimento Perosa Argentina, già della società Gutermann, nonché la conseguente ristrutturazione dei propri stabilimenti di Tarcento (Udine), Vigevano (Pavia), Zugliano (Vicenza) e Jesi (Ancona);

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola le particolari condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di 500 dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della Società per la filatura dei cascami di seta S.p.a., azienda con più di 500 dipendenti, con sede in Milano, stabilimenti in Tarcento (Udine), Vigevano (Pavia), Zugliano (Vicenza) e Jesi (Ancona), che ha acquisito lo stabilimento di Perosa Argentina (Torino), già della S.p.a. Gutermann, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 4 ottobre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(13425)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1976.

Riconoscimento nei confronti della ditta Lanificio veronese f.lli Tiberghien S.p.a. di Verona, azienda con più di 500 dipendenti, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 27 luglio 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Lanificio veronese f.lli Tiberghien S.p.a. di Verona, con effetto dal 1° gennaio 1976;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di 500 dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della ditta Lanificio veronese f.lli Tiberghien S.p.a. di Verona, azienda con più di 500 dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 14 ottobre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(13426)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1976.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Korting italiana, in Pavia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 13 agosto 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Korting italiana di Pavia, con effetto dal 17 marzo 1975;

Visti i decreti ministeriali 18 febbraio 1976 e 22 maggio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Korting italiana di Pavia, è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(13429)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1976.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.A.L.F.A., stabilimento di San Giovanni a Teduccio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 21 giugno 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.A.L.F.A., stabilimento di San Giovanni a Teduccio (Napoli), con effetto dall'8 aprile 1974;

Visti i decreti ministeriale 30 ottobre 1974, 31 gennaio 1975, 7 maggio 1975, 21 agosto 1975, 6 novembre 1975 e 12 febbraio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.A.L.F.A., stabilimento di San Giovanni a Teduccio (Napoli), è prolungata a trentatre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(13428)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1976.

Disposizioni relative all'integrazione di prezzo per l'olio di oliva e di sansa di produzione 1976-77.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, le cui disposizioni vigenti in esso contenute e richiamate, concernenti la corresponsione dell'integrazione di prezzo per l'olio di oliva, si applicano nel territorio della Repubblica con l'osservanza delle norme dei regolamenti comunitari che disciplinano la materia dell'integrazione ed in quanto compatibili con tali regolamenti;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 dell'8 novembre 1976, relativo ai termini ed alle modalità per la presentazione della denuncia di coltivazione e della domanda d'integrazione di prezzo concernenti l'olio di oliva della campagna 1976-77 e per la compilazione, nella campagna stessa, dei registri di lavorazione degli stabilimenti di molitura;

Visto il regolamento (CEE) n. 2597/76 del consiglio del 25 ottobre 1976, secondo cui, relativamente alla integrazione di prezzo per l'olio di oliva di produzione 1976-77, si osservano le disposizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 3209 del consiglio del 27 novembre 1973, con le modifiche apportatevi;

Visto il regolamento (CEE) n. 2660/76 della commissione del 29 ottobre 1976, secondo cui, relativamente alle modalità concernenti l'integrazione di prezzo dell'olio di oliva di produzione 1976-77, si osservano le disposizioni contenute nel regolamento (CEE) numero 3423/73 della commissione del 18 dicembre 1973, con le modifiche apportatevi;

Considerata l'opportunità di integrare il predetto decreto 30 ottobre 1976 per comprendervi le disposizioni previste dalla citata regolamentazione comunitaria in ordine all'integrazione di prezzo per l'olio d'oliva prodotto nella campagna 1976-77;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni vigenti del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, e quelle da esso richiamate, si applicano per la campagna 1976-77 unitamente a quelle contenute nel presente decreto, adottato in conformità delle modalità previste dal regolamento (CEE) n. 3423/73 del 18 dicembre 1973, denominato nei successivi articoli soltanto « regolamento », la cui efficacia applicativa è stata protratta per la campagna 1976-77 dal regolamento (CEE) della commissione numero 2660/76 del 29 ottobre 1976.

Art. 2.

Ai fini della corresponsione dell'integrazione di prezzo per l'olio di sansa di produzione 1976-77, la quantità ammissibile al beneficio è determinata, con riferimento all'art. 13 del « regolamento », nella misura del 9% della quantità di olio di pressione ottenuta dalla stessa partita di olive.

Art. 3.

In base alla prescrizione di cui all'art. 2 del « regolamento », la domanda d'integrazione di prezzo per quantitativi di olio superiore a 40 quintali deve essere accompagnata, per l'olio venduto, da una copia della fattura IVA emessa o, nei casi in cui non ricorre l'obbligo della fatturazione, da una dichiarazione con la quale il produttore deve indicare la quantità di olio venduta, il cognome, nome e residenza dell'acquirente e, per l'olio non venduto, da una dichiarazione indicante il luogo dove il prodotto è immagazzinato.

L'obbligo di produrre copia della fattura o, in mancanza, della dichiarazione attestante la quantità ceduta, cognome, nome e residenza dell'acquirente, ricorre anche nei casi di domanda d'integrazione relativa alle olive vendute, quale che sia la quantità per la quale l'integrazione viene richiesta.

Non può essere riconosciuta l'integrazione di prezzo per le domande non corredate dalla documentazione di cui ai precedenti commi.

Art. 4.

Sono confermati, anche per la campagna 1976-77, la costituzione ed i compiti della commissione centrale olio prevista dall'art. 7 del decreto ministeriale 2 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 27 dello stesso mese.

Le determinazioni finali, in merito alle rese indicative in olive ed in olio stabilite dalle commissioni provinciali in ottemperanza al disposto dell'art. 1 della legge di conversione 12 febbraio 1969, n. 5, sono adottate, per dare applicazione alla norma contenuta nell'art. 6 del « regolamento », dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere della commissione centrale di cui al precedente comma.

Art. 5.

La maggiorazione delle rese indicative in olive per gli oliveti a coltura irrigua, ammessa dall'art. 7, par. II, del « regolamento », non può superare la misura del 25 per cento

Art. 6.

Le determinazioni finali sulle rese indicative devono essere adottate non prima del 31 maggio 1976 e, a termine del disposto dell'art. 21 del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, non oltre il 15 giugno 1977.

Ai sensi di quanto dispone l'art. 7 del « regolamento », le rese predette devono essere pubblicate. La pubblicazione, mediante affissione agli albi pretori comunali, deve avvenire entro il 30 giugno 1977.

Art. 7.

I produttori olivicoli che, avendo ottenuto una produzione di olive e di olio superiore a quella risultante da quella ottenuta dall'applicazione delle rese indicative, intendono far ricorso alla disposizione di cui all'art. 11 del « regolamento », debbono inoltrare la relativa istanza, in carta libera, al competente ispettorato provinciale dell'alimentazione completa della documentazione richiesta, secondo i casi, dalla stessa norma comunitaria, entro il trentesimo giorno da quello ultimo di affissione delle rese nell'albo comunale.

Sulla quantità ammissibile all'integrazione deve essere sentito il parere della commissione provinciale.

Art. 8.

Per la determinazione, nei limiti massimi consentiti dall'art. 11, par. II, comma secondo, del « regolamento », della quantità di olio ammissibile all'integrazione nei casi di vendita delle olive deve essere sentito il parere della commissione provinciale.

Art. 9.

Sono confermati, per la campagna 1976-77, i nuclei di accertamento delle produzioni olivicole, istituiti in determinati territori della Repubblica dall'art. 9 del decreto 15 gennaio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 26 gennaio 1974, nella composizione prevista nello stesso decreto, nel decreto 18 aprile 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 30 aprile 1974 e nel decreto 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 settembre 1974.

I componenti dei nuclei, muniti di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono autorizzati a visitare aziende olivicole di produttori che hanno presentato la denuncia di coltivazione, per accertare la rispondenza dei dati denunciati alla effettiva consistenza colturale e produttiva riscontrata, nonché a visitare stabilimenti di molitura delle olive per verificare la concordanza tra i dati rilevati e quelli oggetto della domanda d'integrazione.

Le spese di funzionamento dei nuclei di cui al presente articolo sono a carico del bilancio di funzionamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, A.I.M.A., nei limiti stabiliti dalla stessa azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1976

Il Ministro: MARCORA

(13368)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1976.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonchè alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Friuli-Venezia Giulia;

Decreta:

Articolo unico

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dell'evento siccitoso verificatosi nelle sottoindicate province nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Gorizia, Pordenone, Udine, Trieste - siccità primavera-estate 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1976

Il Ministro: MARCORA

(13420)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1976.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Liguria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonchè alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Liguria;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sotto indicate province, nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Genova - grandinate del 23, 29 luglio, 1, 2, 9, 10 agosto 1976.

Imperia - grandinata del 4 agosto 1976.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Genova - grandinate del 23, 29 luglio, 1, 2, 9, 10, agosto 1976:

comune di Avegno per l'intero territorio comunale;

comune di Rapallo per le frazioni San Quirico D'Assereto, Sant'Andrea di Foggia e per la località S. Pietro di Novella della frazione di San Massimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1976

Il Ministro: MARCORA

(13421)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1976.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Lazio.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750 di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonchè alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Lazio;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1976, con il quale è stato riconosciuto il carattere eccezionale degli avversi eventi atmosferici verificatisi nell'anno 1976 nella regione Lazio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 17 novembre 1976;

Atteso che dal precitato decreto sono state omesse le piogge torrenziali anch'esse verificatesi nella provincia di Rieti nei giorni 13, 15 e 16 luglio 1976;

Decreta:

A parziale modifica del decreto citato in narrativa, sono dichiarate eccezionali, ai fini dell'applicazione delle provvidenze previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, le piogge torrenziali verificatesi nella provincia di Rieti nei giorni 13, 15 e 16 luglio 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1976

Il Ministro: MARCORA

(13423)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 266-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 266-FI », a suo tempo assegnato alla cessata ditta Ballerini Luigi, in Firenze, via G. Mameli, 37.

(13377)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 265-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 265-FI », a suo tempo assegnato alla cessata ditta Mazzuoli Dino, in Firenze, via della Chiesa, 25.

(13378)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 306-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 306-FI », a suo tempo assegnati alla cessata ditta S.d.f. Pieraccioli Luigi & Cantini, in Firenze, via Romana, 54.

(13379)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 340-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 340-FI », a suo tempo assegnato alla cessata ditta Paoli Lapo, in Firenze, via Por S. Maria, 8.

(13380)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 377-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i sei punzoni recanti il marchio di identificazione « 377-FI », a suo tempo assegnato alla cessata ditta Melani & Busio, in Firenze, via del Pratellino, 3.

(13382)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 341-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 341-FI », a suo tempo assegnato alla cessata ditta Falai Marcello, in Firenze, via B. da Maiano, 3/A.

(13381)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione professionale

Il dott. Giovanni Giorgio Cosentino, nato a Novara di Sicilia (Messina) il 23 aprile 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Catania in data 15 giugno 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Catania.

(13085)

Il dott. Bengt Kumlien, nato a Leksand (Svezia) il 20 gennaio 1913, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Roma in data 10 gennaio 1976.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(13087)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Noventa Vicentina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 novembre 1976, il comune di Noventa Vicentina (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.567.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3790/M)

Autorizzazione al comune di Carovigno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1976, il comune di Carovigno (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 166.410.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3789/M)

Autorizzazione al comune di Pelago ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Pelago (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 65.824.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3792/M)

Autorizzazione al comune di Erchie ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 novembre 1976, il comune di Erchie (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 73.885.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3826/M)

Autorizzazione al comune di Fontanelice ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Fontanelice (Bologna) viene autorizzato ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo di L. 11.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo dello ulteriore mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3791/M)

Autorizzazione al comune di Grana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Grana (Asti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 6.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3793/M)

Autorizzazione al comune di Mombaruzzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Mombaruzzo (Asti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3794/M)

Autorizzazione al comune di Marzobotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Marzabotto (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 153.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3795/M)

Autorizzazione al comune di Fiesse ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Fiesse (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.271.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3796/M)

Autorizzazione al comune di Olginate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Olginate (Como) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3797/M)

Autorizzazione al comune di Cogorno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Cogorno (Genova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3798/M)

Autorizzazione al comune di Rezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Rezzo (Imperia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.768.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3799/M)

Autorizzazione al comune di San Cesario sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di San Cesario sul Panaro (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 96.880.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3800/M)

Autorizzazione al comune di Genzone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Genzone (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3801/M)

Autorizzazione al comune di Rodi Garganico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Rodi Garganico (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3802/M)

Autorizzazione al comune di San Giorgio Ionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di San Giorgio Ionico (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 386.928.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3803/M)

Autorizzazione al comune di Stignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Stignano (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3804/M)

Autorizzazione al comune di Oppido Mamertina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Oppido Mamertina (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 403.339.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3805/M)

Autorizzazione al comune di Sasso di Castalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Sasso di Castalda (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3806/M)

Autorizzazione al comune di Careri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Careri (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 173.528.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3807/M)

Autorizzazione al comune di Gerace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Gerace (Reggio Calabria)viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 168.140.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945. n. 51.

(3808/M)

Autorizzazione al comune di Castelluccio Superiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Castelluccio Superiore (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.468.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3809/M)

Autorizzazione al comune di San Cesario di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di San Cesario di Lecce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 159.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3810/M)

Autorizzazione al comune di Otranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Otranto (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 130.895.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3811/M)

Autorizzazione al comune di Calimera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Calimera (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 230.878.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 de decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3812/M)

Autorizzazione al comune di Pietramontecorvino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Pietramontecorvino (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 109.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3813/M)

Autorizzazione al comune di Roggiano Gravina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Roggiano Gravina (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 207.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3814/M)

Autorizzazione al comune di Gessopalena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Gessopalena (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.890.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3815/M)

Autorizzazione al comune di Soverato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Soverato (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 575.203.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3816/M)

Autorizzazione al comune di Sorbo San Basile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Sorbo San Basile (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.739.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3817/M)

Autorizzazione al comune di Maierato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Maierato (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 112.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3818/M)

Autorizzazione al comune di Filogaso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Filogaso (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3819/M)

Autorizzazione al comune di Drapia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Drapia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 116.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3820/M)

Autorizzazione al comune di Cicala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Cicala (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.904.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3821/M)

Autorizzazione al comune di Limosano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Limosano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.868.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3822/M)

Autorizzazione al comune di Castellino del Biferno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Castellino del Biferno (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.121.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3823/M)

Autorizzazione al comune di Castelbottaccio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Castelbottaccio (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.618.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3824/M)

Autorizzazione al comune di Erchie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1976, il comune di Erchie (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 395.172.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3825/M)

Autorizzazione al comune di Doberdò del Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Doberdò del Lago (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3827/M)

Autorizzazione al comune di Romans d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Romans d'Isonzo (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3828/M)

Autorizzazione al comune di Turriaco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Turriaco (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3829/M)

Autorizzazione al comune di Villesse ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Villesse (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3830/M)

Autorizzazione al comune di Farra d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Farra d'Isonzo (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3831/M)

Autorizzazione al comune di Ronchi dei Legionari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Ronchi dei Legionari (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 195.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3832/M)

Autorizzazione al comune di Cormons ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Cormons (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 163.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3833/M)

Autorizzazione al comune di San Pier d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di San Pier d'Isonzo (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3834/M)

Autorizzazione al comune di San Martino in Rio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di San Martino in Rio (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3835/M)

Autorizzazione al comune di Reggiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Reggiolo (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3836/M)

Autorizzazione al comune di Montecchio Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Montecchio Emilia (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 161.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3837/M)

Autorizzazione al comune di Castelnovo ne' Monti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 250.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3838/M)

Autorizzazione al comune di Zenevredo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Zenevredo (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3839/M)

Autorizzazione al comune di Villa Biscossi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Villa Biscossi (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3840/M)

Autorizzazione al comune di Torre Beretti e Castellaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Torre Beretti e Castellaro (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3841/M)

Autorizzazione al comune di Siziano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Siziano (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3842/M)

Autorizzazione al comune di Semiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Semiana (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.027.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3843/M)

Autorizzazione al comune di San Damiano al Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di San Damiano al Colle (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3844/M)

Autorizzazione al comune di Sozzago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Sozzago (Novara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3845/M)

Autorizzazione al comune di Pettenasco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Pettenasco (Novara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3846/M)

Autorizzazione al comune di Beura-Cardezza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Beura-Cardezza (Novara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.991.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3847/M)

Autorizzazione al comune di San Prospero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di San Prospero (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 172.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3848/M)

Autorizzazione al comune di Camposanto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Camposanto (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 118.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3850/M)

Autorizzazione al comune di Campogalliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Campogalliano (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 250.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3851/M)

Autorizzazione al comune di Bastiglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Bastiglia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3852/M)

Autorizzazione al comune di Montirone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 novembre 1976, il comune di Montirone (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3853/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 238

Corso dei cambi del 14 dicembre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	865,35	865,35	865,30	865,35	865,35	865,35	865,45	865,35	865,35	865,35
Dollaro canadese	848,45	848,45	848,50	848,45	848,35	848,40	848,40	848,45	848,45	848,45
Franco svizzero	352,46	352,46	352,50	352,46	352,55	352,45	352,50	352,46	352,46	352,45
Corona danese	147,62	147,62	147,60	147,62	147,60	147,60	147,61	147,62	147,62	147,60
Corona norvegese	165,34	165,34	165,38	165,34	165,36	165,35	165,35	165,34	163,34	165,35
Corona svedese	207,18	207,18	207,20	207,18	207,25	207,18	207,22	207,18	207,18	207,20
Fiorino olandese	346,51	346,51	346,60	346,51	346,55	346,50	346,52	346,51	346,51	346,50
Franco belga	23,639	23,639	23,64	23,639	23,63	23,65	23,6375	23,639	236,639	23,65
Franco francese	173,39	173,39	173,20	173,39	173,35	173,38	173,42	173,39	173,39	173,40
Lira sterlina	1458,50	1458,50	1459,50	1458,50	1458,10	1458,50	1459 —	1458,50	1458,50	1458,50
Marco germanico	360,92	360,92	361,10	360,92	361,10	360,90	361 —	360,92	360,92	360,90
Scellino austriaco	50,885	50,885	50,8750	50,885	50,89	50,87	50,88	50,885	50,885	50,88
Escudo portoghese	27,44	27,44	27,43	27,44	27,50	27,45	27,45	27,44	27,44	27,44
Peseta spagnola	12,675	12,675	12,6725	12,675	12,67	12,67	12,67	12,675	12,675	12,67
Yen giapponese	2,933	2,933	2,94	2,933	2,93	2,93	2,9330	2,933	2,933	2,93

Media dei titoli del 14 dicembre 1976

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	89,700
Redimibile 3,50 % 1934	99,125
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,825
» 5 % (Ricostruzione)	93,200
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,700
» 5 % (Città di Trieste)	91,050
» 5 % (Beni esteri)	91,175
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,825
» 5,50 % » » 1968-83	77,100
» 5,50 % » » 1969-84	78,825
» 6 % » » 1970-85	79,625
» 6 % » » 1971-86	79,425
» 6 % » » 1972-87	77,625
» 9 % » » 1975-90	88,750
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	86,250
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	99,325
» 5 % (» 1° aprile 1978)	90,300
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,850
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,500
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,500
» poliennali 7 % 1978	91,400
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,575
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,025
» » 9 % 1980	88,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 dicembre 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	865,40
Dollaro canadese	848,425
Franco svizzero	352,48
Corona danese	147,615
Corona norvegese	165,345
Corona svedese	207,20
Fiorino olandese	346,515
Franco belga	23,638
Franco francese	173,405
Lira sterlina	1458,75
Marco germanico	360,96
Scellino austriaco	50,882
Escudo portoghese	27,445
Peseta spagnola	12,672
Yen giapponese	2,933

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso, per esami, a undici posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 4 al Bollettino ufficiale n. 11 del mese di novembre 1976, del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 10 novembre 1976 il decreto ministeriale 21 ottobre 1976, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori, con contestuale assegnazione degli stessi alle rispettive sedi di servizio, del concorso, per esami, a undici posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta, indetto con decreto ministeriale 22 dicembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1976.

(13318)

OSPEDALE DEL VALDARNO ARETINO DI MONTEVARCHI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di radiologia;

un posto di assistente di radiologia e terapia fisica;

due posti di assistente di recupero e rieducazione funzionale;

quattro posti di assistente di pronto soccorso e accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Montevarchi (Arezzo).

(12928)

OSPEDALE CIVILE «S. LUCIA» DI RECANATI

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Recanati (Macerata).

(13465)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI IGLESIAS

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Iglesias (Cagliari).

(13469)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a quattro posti di assistente di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Iglesias (Cagliari).

(13470)

OSPEDALE CIVILE «S. ZENONE» DI AVIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della sezione lungodegenti e riabilitazione;

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Aviano (Pordenone).

(13467)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Aviano (Pordenone).

(13468)

OSPEDALE CIVILE DELL'ANNUNZIATA DI COSENZA

Concorso a due posti di assistente del servizio di analisi chimico-cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(13500)

OSPEDALE « V. FAZZI » DI LECCE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia generale;

due posti di assistente di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;

un posto di assistente di emodialisi;

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente addetto al prelevamento e conservazione di parti di cadavere.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lecce.

(13510)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI MOTTOLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto pediatra;

un posto di aiuto e un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente chirurgo;

un posto di assistente ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Mottola (Taranto).

(13501)

OSPEDALE CIVILE DI CEGLIE MESSAPICO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di pediatria;

un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di aiuto di cardiologia;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale;

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 marzo 1977, ad esclusione del posto di assistente di anestesia e rianimazione che scade alle ore 12 del 31 gennaio 1977 e del posto di aiuto di cardiologia che scade alle ore 12 del 31 luglio 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ceglie Messapico (Brindisi).

(13502)

ISTITUTO PER LO STUDIO E LA CURA DELLE MALATTIE REUMATICHE E CARDIOVASCOLARI « G. M. LANCISI » DI ANCONA

Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ancona.

(13561)

SPEDALI RIUNITI DI PISTOIA

Concorso ad un posto di primario della prima divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della prima divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pistoia.

(13512)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 luglio 1976, n. 37.

Modifica del terzo regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, emanato con proprio decreto 25 marzo 1976, n. 19.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 31 *agosto* 1976)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 25 marzo 1976, n. 19, con il quale è stato emanato il terzo regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche (art. 34, modificato con l'art. 27 della legge provinciale 7 ottobre 1974, n. 15);

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3630 del 16 giugno 1976, concernente una modifica del predetto regolamento di esecuzione;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 11 del terzo regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, emanato col proprio decreto 25 marzo 1976, n. 19, è stralciata la zona industriale indicata al n. 3 « San Leonardo in Passiria ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 23 luglio 1976

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1976
Registro n. 4, *foglio n.* 120

(13100)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 agosto 1976, n. 43.

Regolamento di esecuzione per l'art. 27 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, concernente le competenze e le attribuzioni del tecnico responsabile e del personale degli impianti a fune in servizio pubblico.

(*Pubblicato nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 21 *settembre* 1976)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 8 novembre 1973, n 87, concernente « Disciplina delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico »;

Ravvisata la necessità di emanare norme regolamentari per l'applicazione dell'art. 27 della citata legge provinciale;

Visti gli articoli 8, punto 18, e 53 del testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 30 luglio 1976, n. 4636, concernente l'approvazione del regolamento di esecuzione per l'art. 27 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, concernente le competenze e le attribuzioni del tecnico responsabile e del personale degli impianti a fune in servizio pubblico;

In esecuzione della succitata deliberazione;

Decreta:

Articolo unico

E' emanato il regolamento di esecuzione per l'art. 27 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, concernente le competenze e le attribuzioni del tecnico responsabile e del personale degli impianti a fune in servizio pubblico nel testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 10 agosto 1976

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1976
Registro n. 4, *foglio n.* 125

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE PER L'ART. 27 DELLA LEGGE PROVINCIALE 8 NOVEMBRE 1973, N. 87, CONCERNENTE LE COMPETENZE E LE ATTRIBUZIONI DEL TECNICO RESPONSABILE E DEL PERSONALE DEGLI IMPIANTI A FUNE IN SERVIZIO PUBBLICO.

Art. 1.

Nomina, sostituzione, rinuncia del tecnico responsabile

1.1 Il tecnico responsabile (T.R.) preposto agli impianti a fune, ai sensi dell'art. 27 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, deve essere un ingegnere, abilitato ad esercitare la professione nel territorio della Repubblica; per le sciovie il T.R. può essere un perito industriale o un tecnico con titolo di studio equipollente. Il T.R. deve comunque essere iscritto nel relativo albo professionale e possedere una specifica competenza nel settore dei trasporti a fune.

1.2 Il T.R. deve risultare iscritto in apposito elenco, tenuto a cura dell'ufficio trasporti (U.T.); l'iscrizione in tale elenco è effettuato dall'U.T., su domanda dell'interessato, previo accertamento della competenza specifica nel settore a mezzo di adatta documentazione eventualmente integrata da colloquio.

1.3 Il T.R. viene nominato dal concessionario; in calce al foglio di nomina il T.R. dichiara la propria accettazione dello incarico e la nomina ha efficacia con il benestare espresso dall'U.T.

1.4 In caso di rinuncia all'incarico da parte del T.R., ovvero di sua sostituzione su iniziativa del concessionario, ne deve essere data comunicazione all'U.T. ed all'interessato, almeno quattro mesi prima della cessazione dell'incarico.

1.5 La sostituzione del T.R. può avvenire derogando ai termini di cui al comma precedente, previo benestare dell'U.T., in caso di comprovata necessità o di accordo fra le parti interessate, ovvero in caso di gravi inadempienze da parte del concessionario o del T.R. agli obblighi fissati dal presente regolamento, denunciate da una delle parti all'U.T.

1.6 L'U.T. può richiedere con provvedimento motivato la sostituzione anche immediata del T.R.

1.7 L'esercizio dell'impianto in servizio pubblico deve essere sospeso in caso di mancanza del T.R. preposto all'impianto.

Art. 2.

Compiti del tecnico responsabile

2.1 Il T.R. deve:

1) provvedere ai sensi dell'art. 14.1 del decreto del presidente della giunta provinciale 9 settembre 1974, n. 64, per i nuovi impianti, a redigere il regolamento di esercizio sulla base dello schema tipo predisposto dall'U.T., adattandolo, sentiti il concessionario, il progettista ed il direttore dei lavori, alle particolari esigenze di ogni singolo impianto; per gli impianti esistenti, presentare all'U.T. eventuali proposte di modifica per adeguare il regolamento a mutate esigenze tecniche o di esercizio;

2) determinare il numero degli agenti necessari all'esercizio nei vari periodi dell'anno, attenendosi a quanto stabilito nel regolamento di esercizio;

3) dare l'assenso all'impiego di personale non abilitato che svolge il tirocinio sull'impianto, subordinandolo alla continua presenza di personale abilitato, sotto la responsabilità del capo servizio (C.S.);

4) accertare il possesso dei requisiti richiesti del personale abilitato e proposto dal concessionario, per svolgere le proprie mansioni sullo specifico impianto, autorizzandone in tal modo l'assunzione;

5) trasmettere al concessionario ed al C.S. le eventuali osservazioni sul personale in servizio;

6) esonerare dal servizio, mediante apposito ordine scritto di servizio trasmesso al concessionario, il personale che egli giudichi non idoneo allo svolgimento delle mansioni affidategli;

7) assistere il C.S. nell'addestramento del personale;

8) stabilire le modalità per la manutenzione, dare le relative istruzioni scritte al C.S., sentite eventualmente le ditte costruttrici, e comunicare dette istruzioni al concessionario per gli adempimenti di competenza;

9) effettuare le prescritte verifiche e prove annuali, di riapertura dell'esercizio e straordinarie, per accertare lo stato di conservazione, di funzionamento e di sicurezza di tutte le varie parti dell'impianto, sulla base di quanto stabilito dalle prescrizioni tecniche speciali emanate dallo Stato per ogni tipo di impianto e recepite ai sensi dell'art. 30 della legge provinviale 8 novembre 1973, n. 87; la data delle visite deve essere comunicata con congruo anticipo all'U.T., ai fini di un'eventuale partecipazione di un funzionario dello stesso;

10) effettuare a proprio giudizio o su richiesta del concessionario o del C.S. ispezioni sull'impianto durante il suo funzionamento, al fine di accertarne la sicurezza e la regolarità di funzionamento;

11) riportare, comunicandone il sunto all'U.T., i risultati delle prove annuali, di riapertura dell'esercizio e straordinarie sul «Libro di sorveglianza», depositato presso l'impianto, prescrivendo in particolare al concessionario e al C.S. i lavori da effettuare e le disposizioni di esercizio da seguire al fine di garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio; accertare infine l'ottemperanza a quanto prescritto;

12) dare disposizioni ed istruzioni al concessionario ed al C.S. per l'attuazione, da parte di questi ultimi nell'ambito delle rispettive competenze, delle norme antinfortunistiche vigenti per il settore, ed accertarsi dell'ottemperanza a quanto prescritto;

13) tenere i rapporti con l'U.T., dandone comunicazione al concessionario, per le questioni tecniche riguardanti la sicurezza e la regolarità dell'esercizio;

14) conservare a disposizione dell'U.T. copia di tutte le disposizioni, segnalazioni e prescrizioni di esercizio, progressivamente numerate;

15) controfirmare gli appositi verbali sulle operazioni di impalmatura delle funi e sull'esecuzione delle teste fuse;

16) presenziare alle operazioni di cui al successivo art. 3;

17) trasmettere entro il termine di cinque giorni all'U.T. la relazione sugli incidenti o sulle cause che abbiano turbato e turbino la regolarità e la sicurezza dell'esercizio dell'impianto.

Art. 3.

Operazioni per le quali è richiesta la presenza del tecnico responsabile

3.1 Il T.R. dirige personalmente le seguenti operazioni:

1) verifiche e prove annuali per gli impianti con servizio continuo;

2) verifiche e prove per la riapertura stagionale;

3) verifiche e prove straordinarie;

4) esecuzione delle teste fuse e delle impalmature;

5) verifica dei collegamenti di estremità delle funi e dei punti delle stesse, indicati dal C.S. o risultanti dagli esami magneto-induttivi, che diano luogo a dubbi circa la loro efficienza;

6) verifica di tutti quegli organi che — su indicazione del C.S. — diano luogo a dubbi circa la sicurezza e la regolarità dell'esercizio;

7) per le funivie bifuni e monofuni ad ammorsamento o agganciamento temporaneo: verifica, da effettuarsi almeno tre volte all'anno, del buon funzionamento dei dispositivi di controllo in merito al corretto ammorsamento o agganciamento dei veicoli alle funi di trazione e portanti-traenti;

8) per tutti gli impianti: verifica dei sistemi con i quali il personale controlla periodicamente l'efficienza dei dispositivi di attacco dei veicoli alle funi portanti-traenti.

Art. 4.

Obblighi del concessionario

4.1 Il concessionario deve :

1) provvedere alla nomina del T.R. ovvero alla sua sostituzione secondo quanto previsto nell'art. 1;

2) provvedere all'assunzione, di comune accordo con il T.R. e nella misura stabilita dal regolamento d'esercizio, del personale necessario per garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio, comunicandone i nominativi e le mansioni all'U.T.;

3) rispettare i contratti collettivi di lavoro, le leggi sociali e quella sugli infortuni;

4) dare seguito alle disposizioni riguardanti il personale contenute in norme di legge e nel regolamento di esercizio nonchè a quelle impartite dall'U.T. o dal T.R.;

5) provvedere alla permanente copertura dei rischi assicurativi di cui all'art. 14 della legge provinciale;

6) provvedere all'ordinazione dei materiali di consumo e di ricambio su indicazione del C.S. o del T.R.;

7) dar corso all'ordinazione dei lavori di manutenzione e di aggiornamento, concernenti la sicurezza e regolarità dell'esercizio, richiesti dall'U.T. o dal T.R.;

8) provvedere all'attuazione di tutte le misure di carattere antinfortunistico previste dalla legge o prescritte dall'U.T. e/o dal T.R. a favore del personale addetto all'impianto;

9) trattare tutte le pratiche amministrative e ottemperare agli obblighi previsti nell'atto di concessione o nella legislazione vigente in materia;

10) comunicare tempestivamente all'U.T., anche mediante fonogramma o telegramma, qualsiasi incidente o fatto che abbia turbato o turbi la regolarità e la sicurezza dell'esercizio dello impianto.

Art. 5.

Mansioni ed obblighi del capo servizio

5.1 Il capo servizio (C.S.) ha il compito di eseguire e far eseguire le disposizioni contenute nel regolamento d'esercizio e quelle impartite dal T.R. per la sicurezza e regolarità dell'esercizio. Egli interviene di propria iniziativa in caso di situazioni particolari, integrando le disposizioni ricevute con l'adozione degli opportuni provvedimenti atti a garantire o a ripristinare la sicurezza e la regolarità dell'esercizio.

In particolare:

1) durante l'esercizio dell'impianto deve risiedere sul posto o essere in ogni momento reperibile attraverso collegamento telefonico;

2) esercita il controllo sull'impianto, sul personale e sul regolare traffico dei viaggiatori;

3) è tenuto a provvedere alla continua verifica dello stato delle funi;

4) è tenuto a provvedere alla manutenzione degli impianti e all'effettuazione delle verifiche e prove regolamentari compilando i relativi verbali;

5) provvede per la pronta disponibilità del personale e dei mezzi necessari per le operazioni di soccorso;

6) deve dare immediata comunicazione al concessionario ed al T.R. nel caso si verifichino incidenti durante l'esercizio;

7) provvede affinchè venga osservato l'orario d'esercizio approvato;

8) risponde della conservazione dei materiali di uso, di scorta, di ricambio e dei mezzi di protezione antinfortunistica; comunica al T.R. ed al concessionario l'elenco dei materiali di consumo e di ricambio necessari per l'esercizio e la manutenzione;

9) osserva e fa osservare le norme di esercizio contenute nel regolamento e nelle eventuali disposizioni impartite dal T.R.;

10) prende tutte le iniziative necessarie atte a garantire la sicurezza dell'esercizio in caso di condizioni atmosferiche avverse o eventi particolari;

11) segnala tempestivamente al T.R. e al concessionario eventuali guasti, difetti o anormalità degli impianti allo scopo di ottenere le disposizioni relative;

12) attua le misure di sicurezza previste dalle norme per la prevenzione infortuni, con particolare riguardo a quelle esplicitamente riportate nel regolamento di esercizio, esigendo dal personale l'osservanza delle norme di sicurezza e l'impiego dei mezzi di protezione antinfortunistica;

13) ha la vigilanza sul comportamento del personale che svolge il proprio apprendistato sull'impianto;

14) stabilisce le mansioni per il personale nei limiti della sua abilitazione controllandone l'attività, l'efficienza, i turni e la presenza sul lavoro, anche in relazione all'entità del traffico;

15) cura la disponibilità del personale necessario in conformità al regolamento di esercizio e alle disposizioni del T.R.;

16) controlla il corretto comportamento del personale verso il pubblico.

Art. 6.

Mansioni ed obblighi del macchinista

6.1 Il macchinista ha le mansioni e l'obbligo di:

1) provvedere al funzionamento ed alla manutenzione dell'intero macchinario, delle apparecchiature di sicurezza e di tutte le altre parti dell'impianto, comprese quelle della linea, della stazione di rinvio e delle apparecchiature di tensione;

2) eseguire le prescritte prove e verifiche giornaliere;

3) dare immediatamente notizia al C.S. di tutti gli eventuali guasti e anormalità dell'impianto, attendendone le disposizioni relative; in caso di urgenza provvede direttamente;

4) collaborare con il C.S. in tutte le operazioni di carattere tecnico, secondo gli ordini da questo impartiti, compresi il recupero ed il soccorso dei viaggiatori;

5) accertarsi che nessun viaggiatore si trovi in linea al termine del servizio, o allorquando per mancanza di viaggiatori debba venir sospeso il funzionamento dell'impianto;

6) tenere in consegna l'attrezzatura antincendio e di pronto soccorso di cui cura la manutenzione.

Art. 7.

Mansioni ed obblighi dell'agente

7.1 L'agente ha le mansioni e l'obbligo di:

1) rimanere costantemente presso il posto di lavoro assegnatogli durante l'esercizio dal C.S., svolgendo le mansioni previste nel regolamento di esercizio;

2) collaborare con il C.S. e con il macchinista in tutte le operazioni di carattere tecnico, secondo gli ordini da questi impartiti, compresi il recupero ed il soccorso dei viaggiatori.

Art. 8.

Personale necessario

8.1 Il regolamento d'esercizio di ogni singolo impianto deve prevedere un elenco dettagliato del personale in conformità alle caratteristiche tecniche e di traffico.

8.2 Il personale deve avere consistenza numerica sufficiente ad assicurare il servizio, tenuto conto delle possibili assenze per riposi periodici, congedi, malattie e per altre cause contingenti.

8.3 Di norma non è consentito il cumulo di più mansioni durante l'esercizio del servizio.

8.4 Per gli impianti singoli, non facenti parte di un sistema o gruppo di impianti, non appartenenti allo stesso concessionario, l'U.T. può consentire il cumulo temporaneo delle mansioni.

Art. 9.

Idoneità del personale
Tipi di certificati di abilitazione

9.1 Il riconoscimento dell'idoneità degli aspiranti all'espletamento di mansioni attinenti alla sicurezza del servizio pubblico di linee di trasporto funiviario avviene mediante il rilascio di un certificato di abilitazione.

9.2 I certificati di abilitazione devono essere conformi al modello riportato nell'allegato A).

9.3 I certificati di abilitazione si distinguono in relazione alle qualifiche del personale ed alle categorie degli impianti, come segue:

qualifica 1, capo servizio (ed inferiori);
qualifica 2, macchinista (ed inferiori);
qualifica 3, agente;

categoria A: funivie bifuni, funivie monofuni a collegamento temporaneo dei veicoli, funicolari terrestri su rotaie, nonché tutti gli altri tipi di impianti indicati nelle successive categorie;

categoria B: funivie monofuni a collegamento permanente dei veicoli, nonché gli altri tipi di impianti indicati nella successiva categoria;

categoria C: ascensori, sciovie, slittovie, slittinovie, rotovie ed impianti assimilabili.

Art. 10.

Certificato di abilitazione

10.1 Il certificato di abilitazione è rilasciato dall'U.T. a chi abbia superato apposite prove d'esame e sia in possesso dei requisiti precisati nei successivi articoli.

10.2 Nella domanda per l'ammissione all'esame il candidato deve dichiarare di possedere i requisiti prescritti di cui allo art. 12; tali requisiti devono essere certificati prima del rilascio del certificato di abilitazione.

10.3 Gli esami verranno svolti da un ingegnere dell'U.T.; è facoltà dell'U.T. far partecipare agli esami altri funzionari dell'U.T., i T.R. dei singoli impianti e/o altre persone qualificate.

10.4 Gli esami sono articolati in prove teoriche e prove pratiche sulla base dei programmi di cui all'allegato *B*).

10.5 L'ammissione alle prove pratiche è subordinata all'esito favorevole delle prove teoriche.

10.6 Il certificato di abilitazione di categoria superiore è valido per le categorie inferiori sempre che si riferisca alla stessa qualifica o ad una qualifica inferiore.

10.7 Il personale è soggetto ad esame di cui all'art. 10.3, in caso di passaggio a qualifica e/o a categoria superiore.

10.8 Per il passaggio dalla qualifica 2 alla qualifica 1 della stessa categoria o di categoria inferiore, il personale è soggetto ad un esame integrativo.

10.9 Il riconoscimento dell'idoneità degli aspiranti alla qualifica 3 (agenti) può essere effettuato dal T.R. e dal C.S., previo accertamento dei requisiti fisici, e per un solo specifico impianto; copia del verbale di abilitazione, redatto secondo il modello predisposto dall'U.T., deve essere inviato tempestivamente all'U.T., il quale ha la facoltà di avanzare osservazioni e di sospendere il riconoscimento. Solo dopo il visto dell'U.T. l'abilitazione è definitiva.

10.10 L'U.T. può ritenere validi i certificati di abilitazione rilasciati dal Ministero dei trasporti.

Art. 11.

Requisiti per ottenere il certificato di abilitazione

11.1 Il certificato di abilitazione ha validità di sette anni, ed è rinnovabile su istanza del richiedente sino all'età di 65 anni, ove persistano i requisiti psico-fisici richiesti nel presente regolamento. Per chi ha superato il cinquantesimo anno di età, il certificato ha validità di quattro anni.

11.2 L'età minima per ottenere l'idoneità è di diciotto anni.

11.3 Il certificato di abilitazione può essere ritirato dall'U.T. in caso di incidente imputabile al comportamento del titolare del certificato o qualora vengano a mancare i requisiti di idoneità.

Art. 12.

Requisiti per ottenere il certificato di abilitazione

12.1 Gli aspiranti all'idoneità devono non aver riportato condanne per delitto e dimostrare di possedere i seguenti requisiti psico-fisici:

a) acuità visiva: 14/10 complessivamente con non meno di 4/10 sull'occhio peggiore, raggiungibile con correzione di lenti non superiore a — 5 D oppure a + 3 D purchè tollerate e la differenza di correzione tra i due occhi non superi 3 D;

b) campo visivo: normale;

c) senso cromatico: normale alle lane di Holgreen;

d) percezione uditiva: voce di conversazione percepita a 8 m complessivamente.

L'U.T. può richiedere esami psico-attitudinali supplettivi.

12.2 Gli aspiranti all'idoneità per la qualifica di capo servizio della categoria *A*) devono essere preferibilmente tecnici diplomati.

12.3 In caso di richiesta di conferma della validità del certificato di abilitazione l'interessato deve dimostrare di possedere i requisiti psico-fisici sopraindicati.

12.4 In caso di passaggio del personale a qualifica diversa restano invariati i termini di validità di cui all'art. 11.

12.5 L'accertamento dei requisiti psico-fisici può essere effettuato dal medico provinciale, ufficiale sanitario titolare di uffici comunali e di igiene, ufficiale sanitario delle ferrovie dello Stato, ispettore medico di lavoro, medico militare e medico condotto, e deve risultare dal certificato di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda.

12.6 Il personale in possesso di valida patente automobilistica della categoria D è esentato dalla visita per l'accertamento dei requisiti fisici.

12.7 Per gli agenti degli impianti monofuni o sciovie si ammettono i requisiti psico-fisici richiesti per la patente della categoria C; coloro che sono già in possesso di valida patente automobilistica di categoria C sono esentati dalla visita di accertamento.

ALLEGATO *A*

PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO-ALTO ADIGE UFFICIO TRASPORTI	AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL AMT FÜR TRANSPORTWESEN

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE
BEFÄHIGUNGSNACHWEIS N.

per
für .... nato il
geb. am ....

a
in .... residenza
Wohnsitz ....

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
DER AMTSLEITER

....

Ante

Retro

FOTO

Bolzano, il
Bozen, am ....

Certificato rilasciato ai sensi dell'art. 27, terzo comma, della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, per:

qualifica: ....

categoria: ....

Ausweis im Sinne des Art. 27 - Abs. 3 des L.G. vom 8.11.1973, Nr. 87, für:

Dienstrang: ....

Kategorie: ....

Validità fino al
Gültig bis ....

Rinnovo fino al
Verlängert bis ....

ALLEGATO *B*

PROGRAMMI D'ESAME

Le prove teoriche consistono in:

1) nozioni di elettrotecnica, con particolare riguardo agli impianti elettrici e di sicurezza impiegati sugli impianti a fune;

2) nozioni di tecnologie dei materiali e delle lavorazioni, con particolare riguardo ai materiali impiegati nella costruzione degli impianti a fune, alle funi, all'esecuzione delle impalmature, alla confezione delle teste fuse ed alle altre operazioni relative agli impianti a fune;

3) nozioni sul macchinario impiegato negli impianti a fune: argani, motori termici ed elettrici, riduttori, freni, veicoli, carrelli, ecc.;

4) nozioni costruttive e funzionali sugli impianti a fune: ancoraggi ed attacchi di estremità, dispositivi di tensione, stazioni, sostegni, scarpe, rulliere, intervie, franchi, dispositivi di attacco dei veicoli all'anello trattivo, ecc.;

5) nozioni relative alle norme, alla conduzione ed alla manutenzione degli impianti a fune;

6) nozioni relative alle competenze ed attribuzioni del personale addetto agli impianti a fune;

7) nozioni di pronto soccorso in caso di ferite, emorragie, fratture, trasporto fratturati e congelamenti; respirazione artificiale;

8) comportamento del personale in servizio e suo contegno verso il pubblico.

Le prove pratiche consistono in:

prova pratica di manovra sull'impianto: prova di soccorso, di funzionamento, di regolazione, di salvataggio e altre prove attinenti al servizio.

Per le qualifiche di C.S. o macchinista possono essere previste anche prove scritte o quiz.

(13101)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1976, n. **53.**

Interpretazione autentica dell'art. 9 della legge regionale 1° agosto 1973, n. 16, recante modifica ed integrazioni alla legge regionale 20 aprile 1955, n. 6, concernente la protezione delle acque pubbliche contro l'inquinamento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 26 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 9 della legge regionale 1° agosto 1973, n. 16, deve intendersi nel senso che, per lo scopo di cui al primo comma, l'amministrazione regionale è autorizzata, oltre che alla concessione di contributi agli organismi pubblici in esso indicati, alla erogazione di fondi direttamente, ovvero mediante l'affidamento di incarico, tramite convenzioni, ad esperti singoli od associati per studi, ricerche, programmi e convegni.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 11 novembre 1976

SODDU

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1976, n. **54.**

Istituzione di ente ospedaliero dell'ospedale di Isili.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 26 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della emanazione del piano regionale ospedaliero, la giunta regionale è autorizzata a disporre, ai sensi dell'art. 6 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e per gli effetti previsti da detta legge, l'istituzione in ente ospedaliero dell'ospedale di proprietà del comune di Isili che assume la denominazione di « Ente ospedaliero ospedale civile di Isili ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 11 novembre 1976

SODDU

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1976, n. **55.**

Modifiche al piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, approvato con legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 26 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Fino a quando non saranno istituiti gli organismi comprensoriali previsti dal capo III della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, le indicazioni, le valutazioni ed i pareri di cui al primo e secondo comma del paragrafo 1.2 del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, approvato con legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, vengono espressi soltanto dalle amministrazioni comunali nel cui territorio ricade la zona di sviluppo.

Le predette indicazioni, valutazioni e pareri devono essere espressi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 19 novembre 1976

SODDU

(13355)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100763350)